

11.05.2013

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA

di concerto con la DIREZIONE REGIONALE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DELLA LIGURIA

E

COMUNE DI PIGNONE

PER IL RESTAURO, IL CONSOLIDAMENTO E PARZIALE RICOSTRUZIONE DEL PONTE

DELL'ACQUEDOTTO DI PIGNONE

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, con sede in Genova, Via Balbi n. 10, Codice Fiscale 80031150107, rappresentata dal Soprintendente Luisa PAPOTTI, di seguito "la Soprintendenza",

di concerto con la Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, con sede in Genova via Balbi,10, Codice Fiscale 95073960106 rappresentata dal Direttore regionale arch. Maurizio GALLETTI, di seguito "la Direzione",

e

L'Amministrazione Comunale di Pignone con sede in Pignone (SP), Via Casale n. 89, Codice Fiscale 80007990114 rappresentata dal Sindaco di seguito "il Comune"

visto:

1) il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii. recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e, nello specifico, la Parte seconda, Titolo I, Capo III, in particolare l'art. 40 prevede che:

- gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici tra il competente Ministero e la proprietà del bene;

2) la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che nel definire le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

3) il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che stabilisce che gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento devono essere espletati in primis all'interno della Amministrazione Appaltante e in seconda istanza dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

4) il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" che prevede il ruolo di coordinamento da parte delle Direzioni Regionali dei Beni Culturali e Paesaggistici nei confronti degli Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

premesso:

♦ che l'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 ha gravemente colpito il



territorio ed il patrimonio storico, artistico e monumentale di Pignone, causando, tra l'altro, crolli parziali dello storico Ponte dell'Acquedotto, di proprietà del Comune, manufatto architettonico di notevole interesse culturale;

◆ che tra gli obiettivi primari di interesse pubblico condivisi dai soggetti sottoscrittori nell'ambito del settore della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, riveste particolare importanza l'attuazione dell'intervento di restauro, consolidamento strutturale e ricostruzione dell'arcata del Ponte dell'Acquedotto di Pignone;

◆ che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e per esso la Soprintendenza, intende mettere a disposizione le proprie competenze tecniche affinché il predetto obiettivo sia perseguito, con efficienza, efficacia e secondo i più idonei criteri metodologici;

◆ che, per parte loro il Comune intende mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del suddetto obiettivo fino alla concorrenza massima di 80.000 euro onnicomprensivi ricavati da donazioni a seguito degli eventi alluvionali su citati;

tutto ciò visto, premesso e considerato, la Soprintendenza e il Comune concordano quanto segue e assumono i seguenti impegni:

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante del presente accordo;

Art. 2 - Fermi restando gli obblighi e le competenze che le norme pongono a carico di ciascun soggetto sottoscrittore del presente protocollo d'intesa, le Parti si impegnano a collaborare, nelle forme e con le modalità stabilite negli articoli successivi;

Art. 3 - Forma oggetto del presente protocollo d'intesa l'intervento di




"Restauro, il consolidamento e parziale ricostruzione del ponte dell'acquedotto di Pignone", di proprietà del Comune;

Art. 4 - Le Parti convengono che l'oggetto, i contenuti, le modalità attuative, nonché l'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi, per l'intervento di cui al precedente Art. 3, che rientri negli obiettivi del presente protocollo d'intesa, venga, se ritenuto opportuno, discusso nei contenuti e programmato tra le Parti nell'ambito di specifici e/o periodici incontri e riunioni di coordinamento, di volta in volta ed a seconda delle particolari esigenze, concordati.

Art. 5 - La Soprintendenza, anche al fine di ridurre i costi di attuazione, si impegna, nell'ambito dell'attività dei propri uffici tecnico-amministrativi, a redigere la progettazione degli interventi nonché attuare la Direzione Artistica, relativamente all'intervento oggetto del presente protocollo d'intesa; Tutte le spese accessorie relative allo svolgimento di dette mansioni sono ricomprese nei quadri economici degli interventi.

Art. 6 - Lo svolgimento della prestazione dei tecnici di cui al precedente articolo sarà regolato ai sensi dell'articolo 92 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii..

Art. 7 Il Comune si impegna, altresì, ad attivare gli incarichi tecnici di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e qualora richiesto, di consulenza specialistica relativamente a progettazione impiantistica e strutturale, collaborazione tecnica alla redazione degli elaborati progettuali nonché alla Direzione Lavori, secondo le necessità indicate dai tecnici incaricati di cui all'art. 5, nei modi e secondo le procedure di selezione previste dall' Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. e/o dalle vigenti norme in materia di opere pubbliche. Tutte le



relative spese sono ricomprese nei quadri economici degli interventi.

Art. 8 Le strutture territoriali liguri del MiBAC si impegneranno, qualora fosse necessario, a programmare richieste di finanziamento per l'eventuale completamento e/o integrazione degli interventi oggetto del presente accordo.


Art. 9 - Il presente accordo ha validità per l'anno 2013 a far data dalla sottoscrizione e per tutto il 2013 e, qualora ve ne fosse la necessità, potrà essere rinnovato dalle Parti per il successivo biennio.

Pignone (SP), 11/10/2013

Letto, approvato e sottoscritto


Il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria

(Luisa PAPOTTI)



Il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria

(Maurizio GALLETTI)



Il Sindaco del Comune di Pignone

(Dott. Antonio PELLEGROTTI)

